

Allegato alla deliberazione del Senato Accademico n. 52 del 26 agosto 2024

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI
DI ISTRUZIONE SUPERIORE, AI SENSI DELLA LEGGE 12 APRILE 2022, N. 33**

1. Disposizioni generali.....	2
2. Modalità di presentazione della domanda di contemporanea iscrizione.....	3
3. Verifica di compatibilità della contemporanea iscrizione.....	4
4. Benefici in materia di diritto allo studio	5
5. Riconoscimento crediti formativi universitari	6

1. Disposizioni generali

1.1. Gli studenti possono optare per la doppia iscrizione:

- a due corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico;
- a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico e a un corso di dottorato di ricerca;
- a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico e a un corso di master;
- a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico e a un corso di specializzazione non medica;
- a un corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico e a un corso di un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

		<i>Corsi Univda o di altri atenei</i>						
		Lauree triennali	Lauree magistrali	Lauree magistrali a ciclo unico	Scuola di specializzazione	Scuole di specializzazione medica	Master	Dottorato di ricerca
<i>Corsi Univda</i>	Lauree triennali	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
	Lauree magistrali	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
	Lauree magistrali a ciclo unico	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si
	Master	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Non disciplinato dalla legge n.33/2022

1.2. In caso di iscrizione a due corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, questi non devono appartenere alla stessa classe di laurea e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative.

1.3. È necessario verificare di essere in possesso, per ciascuno dei corsi di iscrizione, dei titoli di studio e dei requisiti d'accesso richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti didattici, di ateneo e dei singoli corsi di studio.

- 1.4. Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è ammessa l'iscrizione solo a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza per attività diverse dalle attività di laboratorio e di tirocinio.
- 1.5. Nel caso in cui i due corsi siano a numero programmato è necessario essere collocati in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

2. Modalità di presentazione della domanda di contemporanea iscrizione

2.1 In caso di immatricolazione presso l'Univda

- 2.1.1. Gli studenti che, nello stesso anno accademico, intendono immatricolarsi a due corsi di studio dell'Università della Valle d'Aosta sono tenuti, se collocati in posizione utile per entrambi i corsi:
- a presentare la domanda di immatricolazione esclusivamente per il corso di prima scelta per il quale intendono accedere ai benefici in materia di diritto allo studio di cui al successivo punto 4;
 - a compilare l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#) pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.
- 2.1.2. Gli studenti che, nello stesso anno accademico, intendono immatricolarsi a un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta e a un corso offerto da altro ateneo o istituzione AFAM sono tenuti, se collocati in posizione utile, a comunicare, nell'ambito della procedura online di presentazione della domanda di immatricolazione all'Università della Valle d'Aosta, a comunicare:
- la volontà di effettuare l'immatricolazione presso l'altro ateneo o l'altra istituzione AFAM,
oppure
 - l'avvenuta immatricolazione presso il corso di altro ateneo/istituzione AFAM, compilando l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#) pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e allegando allo stesso il piano di studio.
- 2.1.3. Gli studenti già iscritti nell'anno accademico precedente ad altro ateneo o ad altra istituzione AFAM che, nell'anno accademico successivo, intendono immatricolarsi a un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta e rinnovare l'iscrizione già attiva presso l'altro ateneo o l'altra istituzione AFAM sono tenuti, se collocati in posizione utile, a comunicare, nell'ambito della procedura online di presentazione della domanda di immatricolazione all'Università della Valle d'Aosta, :
- la volontà di rinnovare l'iscrizione al corso di altro ateneo/istituzione AFAM
oppure
 - l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione presso il corso di altro ateneo/istituzione AFAM utilizzando l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#) e allegando allo stesso il piano di studio.

2.2 In caso di rinnovo dell'iscrizione presso l'Univda

- 2.2.1 Gli studenti già iscritti nell'anno accademico precedente ad un corso di studio presso l'Università della Valle d'Aosta, che, nell'anno accademico successivo, intendono immatricolarsi ad altro ateneo o ad altra istituzione AFAM e rinnovare l'iscrizione già attiva sono tenuti a comunicare, entro il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione presso Univda
- la volontà di effettuare l'immatricolazione presso il corso di altro ateneo/istituzione AFAM tramite l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#),
 - l'avvenuta immatricolazione presso il corso di altro ateneo/istituzione AFAM tramite l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#) e allegando allo stesso il piano di studio.
- 2.2.2 Gli studenti già iscritti nell'anno accademico precedente ad un corso di studio presso l'Università della Valle d'Aosta che, nell'anno accademico successivo, intendono immatricolarsi ad altro corso di laurea presso l'Università della Valle d'Aosta e rinnovare l'iscrizione già attiva entro la scadenza prevista, sono tenuti a compilare l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#).
- 2.2.3 Gli studenti già iscritti ad un corso di studio presso l'Università della Valle d'Aosta che intendono effettuare l'immatricolazione ad un corso di altro Ateneo/istituzione AFAM oltre il termine per il rinnovo delle iscrizioni presso l'Univda sono tenuti a comunicare, entro 15 giorni dalla richiesta di immatricolazione presso l'altro Ateneo/istituzione AFAM, la domanda di contemporanea iscrizione all'Università della Valle d'Aosta tramite l'apposito modulo online [Contemporanea iscrizione](#), allegando allo stesso il piano di studio.

3. Verifica di compatibilità della contemporanea iscrizione

- 3.1 La verifica in merito alla compatibilità della contemporanea iscrizione è effettuata da apposita Commissione didattica nominata dal Senato Accademico con il supporto dell'Ufficio competente della Direzione generale di Ateneo (di seguito Ufficio).
- 3.2 Se l'esito della verifica della compatibilità della contemporanea iscrizione risulta negativo:
- nei casi di cui ai punti 2.1, lettera *a*) e 2.2 lettera *e*), l'esito della verifica è comunicato agli studenti e non si procede all'immatricolazione;
 - nei casi di cui ai punti 2.1 lettere *b*) e *c*), 2.2 lettera *e*) e 2.3 lettera *f*), l'esito della verifica è comunicato agli studenti con contestuale richiesta di eliminare le cause di incompatibilità della contemporanea iscrizione entro il termine di 30 giorni, pena la decadenza dall'immatricolazione.

- 3.3 Non è previsto il rimborso delle tasse e dei contributi versati in caso di decadenza dall'immatricolazione a seguito dell'esito negativo della verifica di compatibilità della contemporanea iscrizione.
- 3.4 La verifica della compatibilità della contemporanea iscrizione è prevista anche a seguito di variazione del piano di studio presso l'altro Ateneo, previa trasmissione all'Ufficio da parte dello studente del piano di studio aggiornato.
- 3.5 L'Ufficio rileva le autodichiarazioni rese dagli studenti relativamente alla contemporanea iscrizione e trasmette alla Commissione la documentazione per la verifica della compatibilità della contemporanea iscrizione entro i 5 giorni lavorativi successivi:
- alla data di scadenza prevista per l'immatricolazione nei casi di cui al precedente punto 2.1;
 - alla data di scadenza prevista per il rinnovo delle iscrizioni nei casi di cui al precedente punto 2.2;
 - alla data di presentazione della domanda nel caso di cui al precedente punto 2.3.
- 3.6 La Commissione, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell'Ufficio, effettua la verifica di compatibilità della contemporanea iscrizione secondo le disposizioni di legge e del presente documento. Per la verifica della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, la Commissione può richiedere agli studenti ulteriore documentazione; in tal caso, i tempi per la conclusione della verifica della compatibilità sono sospesi sino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta.
- 3.7 Lo studente iscritto contemporaneamente presso altro ateneo/istituzione AFAM è tenuto a comunicare all'Univda eventuali variazioni del piano di studi per consentire la verifica della permanenza della compatibilità della contemporanea. L'Ufficio trasmette la relativa documentazione alla Commissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione da parte dello studente e la Commissione effettua la verifica della permanenza della compatibilità entro i successivi 30 giorni.
- 3.8 Il verbale di esito della verifica è trasmesso all'Ufficio per la necessaria acquisizione agli atti di Ateneo e per la comunicazione dell'esito agli studenti interessati.

4. Benefici in materia di diritto allo studio

- 4.1 I benefici in materia di diritto allo studio erogati dagli enti per il diritto allo studio si applicano ad una sola delle due iscrizioni.

- 4.2 La scelta del corso di studio per l'accesso ai benefici in materia di diritto allo studio effettuata dagli studenti di cui al punto 2.1, lettere a) e b) non può essere modificata per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
- 4.3 Gli studenti già iscritti ad un corso di studio in anni successivi al primo, se hanno già usufruito di benefici del diritto allo studio per la prima iscrizione, non possono usufruirne per la seconda.
- 4.4 Gli esoneri dal pagamento della contribuzione studentesca e dalla tassa previsti per gli studenti idonei all'ottenimento della borsa di studio si applicano ad entrambe le iscrizioni.

5. Riconoscimento crediti formativi universitari

- 5.1 Gli studenti, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, possono richiedere con apposita istanza il riconoscimento, nell'ambito della carriera relativa al corso di iscrizione presso l'Univda, di crediti formativi universitari per attività formative svolte nell'altro corso di studio cui sono contemporaneamente iscritti, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo.
- 5.2 Relativamente ai casi di cui al punto 2.1, lettera a) e al punto 2.2, lettera e), il riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti presso uno dei due corsi, se correlati ad attività formativa oggetto di mutuazione, è attribuito d'ufficio anche nell'ambito della carriera dell'altro corso.